



COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Provincia di Cremona

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara

Tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail: comune.scandolara@unionemunicipia.it

INFORMATIVA I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

IMU (Imposta Municipale Propria) ALIQUOTE

- Aliquota base per Aree Fabbricabili ed Altri Fabbricati: **8,90 ‰**
- Aliquota ridotta per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di UNA unità per ciascuna delle categoria catastali suddette anche se iscritte in catasto unitamente al fabbricato abitativo): **4,00 ‰**
- Aliquota Terreni Agricoli (esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP): **10,60 ‰**

COSA E' CAMBIATO: il Governo ha abrogato la disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con propria delibera l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti di 1° grado. Queste abitazioni nel 2016 saranno soggette ad aliquota ordinaria, salvo che non si rispettino le condizioni previste per il nuovo comodato, il quale però non prevede più l'assimilazione ma solo una riduzione al 50% della base imponibile. Queste le condizioni del comodato tra figli e genitori:

a) il contratto di comodato sia regolarmente registrato;

b) il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato. Tuttavia, l'agevolazione in questione si estende anche al caso in cui il comodante sia possessore, nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato, di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).

ESENZIONE: ai sensi dell'art. 1, comma 708 della L. 147/2013 dal 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

IMU TERRENI AGRICOLI: è confermata l'esenzione per i terreni agricoli ubicati in comuni montani e parzialmente montani (questi ultimi solo se posseduti da coltivatori diretti e IAP) ed è introdotta l'esenzione per tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.

QUOTA STATALE: è riservato allo Stato il gettito dell'imposta sugli immobili classificati nella categoria catastale D, calcolato applicando l'aliquota base dello 7,60 ‰.

TASI (Tributo per i servizi indivisibili)

ALIQUOTE

- Fabbricati Rurali ad uso strumentale: **1,00 ‰**
- Altri Fabbricati ed Aree fabbricabili: **1,70 ‰**

ESENZIONE: è stata abolita la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso (cioè diverse da A/1, A/8 e A/9). La TASI non sarà nemmeno dovuta dall'inquilino, per la sua quota di competenza, qualora l'immobile occupato sia la sua abitazione principale. L'abolizione della TASI si applica anche all'immobile assegnato all'ex coniuge legalmente separato e all'immobile degli appartenenti alle forze dell'ordine trasferiti per ragioni di servizio.

SCADENZE PAGAMENTI

ACCONTO 16 GIUGNO 2016

SALDO 16 DICEMBRE 2016

Essendo una tassa in autoliquidazione i Contribuenti dovranno provvedere in autonomia al calcolo dell'importo dovuto.